

Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

N.R.G. 76126/2021

Il giudice designato,

letti gli atti del ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. introdotto da _____ e _____ nei confronti del Ministero degli Esteri, i quali deducono che l'amministrazione resistente non abbia dato seguito al provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in data 21.12.2021 con il quale si è ordinato al MAECI di rilasciare in loro favore un visto per motivi umanitari ex art. 25 comma 1 lettera a) del Regolamento CE 810/2019;

sentite le parti,

osserva:

I ricorrenti lamentano che -in aperta elusione del provvedimento cautelare da essi ottenuto- l'amministrazione abbia in un primo momento proposto nuovamente loro di aderire al protocollo per la realizzazione di corridoi umanitari siglato in data 4.11.2021 (prospettiva già esclusa in sede cautelare per le evidenziate ragioni di urgenza, e comunque allo stato inattuale perché l'iniziativa non ha preso ancora materiale avvio), e quindi abbia formulato richieste incompatibili con il tenore del provvedimento giudiziale, non soggetto a condizioni.

La difesa del Ministero chiede che il ricorso dei fratelli _____ venga respinto, stante la volontà dell'amministrazione di "*dare comunque esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Roma*", in vista della quale i ricorrenti sono stati ad inviare con urgenza *copia dei passaporti dei ricorrenti e documentazione comprovante l'esistenza di un percorso di accoglienza e integrazione in Italia stabile, strutturato e duraturo, oltre che dotato dell'opportuna copertura finanziaria.*

Il giudice dell'attuazione osserva- con riguardo alla prima soluzione prospettata dal MAECI - che il provvedimento emesso da questo ufficio non ha ad oggetto l'ordine di inserimento dei due ricorrenti nel corridoio umanitario per Afghani dal Pakistan, bensì il rilascio in via autonoma di altrettanti VTL, sulla base di motivate ragioni di urgenza ed indifferibilità della cautela; con riguardo alla successiva interlocuzione tra Ministero e difesa dei ricorrenti, l'Avvocatura dello Stato afferma che i visti non siano stati ancora rilasciati in quanto si sarebbe in attesa di ricevere

dagli interessati la copia dei loro passaporti e la prova che esista in loro favore *un percorso di accoglienza e integrazione in Italia stabile, strutturato e duraturo, oltre che dotato dell'opportuna copertura finanziaria*; premesso che tale seconda condizione risulta del tutto arbitrariamente inserita tra i requisiti pretesi per l'attuazione del provvedimento, stante la natura incondizionata dell'ordine giudiziale, si osserva che anche a voler ritenere giustificate entrambe le richieste del Ministero, l'atteggiamento della PA disvela comunque un intento elusivo del provvedimento cautelare, se si considera che la copia dei passaporti dei due ricorrenti è già inserita tra gli atti del procedimento cautelare n. 62652/21 (ed è dunque pienamente disponibile per l'amministrazione che in quel procedimento si è costituita), e che sempre nell'ambito di quel procedimento è stata documentata la disponibilità della cittadina italiana [redacted] (intervenuta in giudizio personalmente) a farsi carico delle esigenze di alloggio e mantenimento dei due cittadini afgani, disponibilità peraltro già manifestata dalla predetta [redacted] al Ministero con comunicazione inoltrata nel settembre 2021 (v. missiva depositata dalla difesa [redacted]).

Posto dunque che correttamente i ricorrenti hanno attivato lo strumento processuale dell'art. 669 *duodecies* in vista dell'attuazione di un provvedimento cautelare nei confronti della PA (cfr da ultimo Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-02-2021, n. 1463), e tenuto conto della rispondenza del contenuto del provvedimento da eseguire ad un *facere* infungibile (ferma restando l'eventuale responsabilità risarcitoria derivante dall'inottemperanza o il possibile ricorso a strumenti di coercizione indiretta) si ritiene di poter porre rimedio alla situazione di stallo verificatasi con la fissazione di un limite temporale per l'esecuzione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. ottenuta dai ricorrenti.

Le spese di lite si liquidano in ragione della soccombenza.

P.q.m.

Il Tribunale in composizione monocratica,

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero di cessare la condotta omissiva di cui in parte motiva nei confronti dei ricorrenti e dispone che venga data esecuzione all'ordinanza cautelare emessa in data 21.12.2021 entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento;
- Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 4.454,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA;

Roma, 14 gennaio 2022

Si comunichi

la giudice
Cecilia Pratesi